COMUNE DI CHIURO
Provincia di Sondrio

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 22 del Registro Deliberazioni

OGGETTO: PROGRAMMA DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2016-2018.
AGGIORNAMENTO A SEGUITO DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA LEGGE N. 208/2015 (LEGGE DI STABILITA' 2016).

L'anno **duemilasedici,** il giorno **quattro** del mese di **aprile**, alle ore 18.30, nella Sede Comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti al momento della discussione dell'argomento in oggetto i sigg.ri:

		presente	assente
MAFFEZZINI TIZIANO	**Sindaco**	**SI**	
DELLA VALLE VALERIO	**Assessore Vicesindaco**	**SI**	
CHIESA WALTER	**Assessore**	**SI**	

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) il Segretario Comunale **Annalisa PANSONI.**

Il signor **Tiziano MAFFEZZINI**, nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'art. 39, commi 1 e 19, della Legge n. 449 del 27.12.1997, ha introdotto l'obbligo della programmazione triennale delle assunzioni, obbligo confermato dall'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 165/2001 e dall'art. 91, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il quale, in particolare, prevede che gli organi di vertice dell'amministrazione sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;

Richiamato l'art. 6 del D.Lgs. n.165/2001, come modificato con il D.Lgs. n. 183/2010, il quale prevede, tra l'altro, che:

a) nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle seguenti finalità:
   - accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi anche mediante il coordinato sviluppo dei sistemi informativi pubblici;
   - razionalizzare il costo del lavoro, contenendo la spesa complessiva per il personale entro i vincoli di finanza pubblica;
   - realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane;
b) si proceda alla ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché, ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni, con gli atti previsti, per ogni amministrazione, dal proprio ordinamento;
c) le variazioni delle dotazioni organiche sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui al citato art. 39 della Legge n. 449/1997 e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale;
d) il divieto, per le amministrazioni pubbliche che non provvedono ai suddetti adempimenti, di assumere nuovo personale;

Preso atto che l'art. 89, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che gli Enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal citato D.Lgs, provvedano alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Restano salve le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli Enti locali dissestati e strutturalmente deficitari;

Evidenziato che, ai sensi dell'art. 3, comma 120 bis, del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni in materia di assunzioni e spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'Ente;

Ricordato che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 170, comma 1, punto 8, del principio della programmazione di cui all'allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, in data 21.01.2016 il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2016-2018 comprendente, tra l'altro, la deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 28.12.2015 relativa all'approvazione del programma del fabbisogno di personale 2016-2018 e verifica di cui all'art. 33, comma 2, del D.Lgs. 165/2011 e sm.i.;

Rilevato che nell'ambito della suddetta deliberazione è stata altresì confermata la vigente dotazione organica;

Atteso che l'analisi degli attuali e futuri fabbisogni deve tener conto delle previgenti disposizioni integrate dalla normativa di cui all'art. 1, comma 228, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ed in particolare:

- l'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito con legge n. 114/2014 e s.m.i., prevede che negli anni 2014 e 2015 le Regioni e gli Enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80% negli anni 2016 e 2017 e del 100% a decorrere dall'anno 2018.

Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge n. 296/2006. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile. L'art. 76, comma 7, del D.L. 112/2008, convertito con modificazione nella Legge n. 133/2008, è abrogato;

- l'art. 1, comma 424, della legge n. 190/ del 23.12.2014 (legge di stabilità 2015) e la circolare n. 1/2015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie impongono di destinare le risorse disponibili per gli anni 2015 e 2016 (riferite alle cessazioni 2014 e 2015) all'assunzione dei vincitori di concorso collocati nelle graduatorie dell'ente ed ai processi di mobilità del personale soprannumerario degli enti di Area vasta;
- gli artt. 4 e 5 del D.L. 78/2015, convertito con legge n. 125/2015, in particolare l'art. 5, comma 6, del citato decreto, stabilisce, relativamente al personale della polizia locale, che "Fino al completo assorbimento del personale di cui al presente articolo, è fatto divieto agli enti locali, a pena di nullità delle relative assunzioni, di reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale....";
- l'art. 1, comma 228 (primo periodo), della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), prevede: "Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018 ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente";
- l'art. 1, comma 228 (secondo periodo), della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), prevede: "In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di Area vasta destinato a funzioni fondamentali, come individuato dall'art. 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114";
- l'art. 1, comma 228 (terzo periodo), della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) prevede che il comma 5-quater dell'art. 3 del D.L. n. 90 del 24.06.2014, convertito con L. n. 114 del 11.08.2014, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018;

Visto, inoltre, l'art. 76, comma 4, del D.L. n. 112/2008, convertito con legge n. 133/2008, il quale prevede che "In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.";

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 557-quater, della citata legge n. 296/2006 e s.m.i., a decorrere dall'anno 2014 la spesa di personale deve essere inferiore al valore medio della stessa spesa nel triennio 2011-2012-2013, pari ad Euro 494.862,44, e che l'andamento della spesa di personale rilevante ai fini del calcolo della sua riduzione è il seguente:

- anno 2014: Euro 487.396,39 (dato definitivo);
- anno 2015: Euro 469.223,62 (dato ufficioso non ancora certificabile fino alla approvazione del Rendiconto 2015);

per cui il limite di cui all'articolo in questione risulta rispettato per l'anno 2014 e si prevede comunque di rispettarlo anche per l'anno 2015;

Atteso, inoltre, che:

- per effetto dell'interpretazione data all'art. 1, comma 557, della legge 296/2006 e s.m.i. dalla Corte dei Conti Sezione Autonomie con deliberazione n. 27 del 14.09.2015, "le disposizioni contenute nel comma 557 lett. a) della legge n. 296/2006, che impongono la riduzione dell'incidenza della spesa di personale rispetto al complesso delle spese correnti, devono considerarsi immediatamente cogenti alla stregua del parametro fissato dal comma 557 quater e la programmazione delle risorse umane deve essere orientata al rispetto dell'obiettivo di contenimento della spesa di personale ivi indicato";
- in particolare, il triennio al quale fare riferimento per la verifica del rispetto del limite di incidenza va determinato come indicato nella medesima deliberazione "alla stregua del parametro introdotto dal comma 557 quater" e quindi nel triennio 2011-2013;

- il confronto tra l'incidenza nel triennio 2011-2013 e gli anni 2014 e 2015 risultante dalla scheda informativa 1A del Conto del Personale dei rispettivi anni dà i seguenti risultati:

Anno	Incidenza
2011	506.459,28
2012	490.770,22
2013	487.357,81
Media triennio	494.862,44

Anno	**Incidenza**	**Incidenza media triennio 2011-2013**	**Esito**
2014	487.396,39	494.862,44	parametro rispettato
2015	469.223,62 (*)	494.862,44	parametro rispettato(*)

(*) dato non esattamente disponibile prima della approvazione del Rendiconto di gestione.

Ricordato che questo Comune ha approvato:

- con la Comunità Montana della Valtellina di Sondrio le convenzioni per la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali di cui al comma 27 dell'art. 14 della legge 122/2010 e s.m.i. lettere a), b), c), d), e), f), h), l-bis;
- con il Comune di Sondrio la convenzione per la gestione della funzione fondamentale di cui alla lettera g) del sopracitato articolo;
- con i Comuni di Ponte in Valtellina, Tresivio, Poggiridenti e Montagna in Valtellina la convenzione per la gestione della funzione fondamentale di cui alla lettera i) "Polizia municipale e Polizia amministrativa locale";

Ricordato, altresì, che nell'anno 2015, si è reso vacante per collocamento a riposo n. 1 posto di Istruttore direttivo amministrativo cat. D, posizione economica D1 – Servizio cultura-biblioteca;

Dato atto che, alla luce dell'attuale normativa, l'intero budget assunzionale disponibile per l'anno 2016 (derivante da cessazione anno 2015) potrà essere destinato alla sola ricollocazione del personale soprannumerario di Area vasta;

Dato atto, altresì, che, con riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato, le facoltà assunzionali del Comune, i relativi utilizzi e le disponibilità, tenuto conto della normativa vigente, risultano i seguenti:

ORDINARIA FACOLTÀ ASSUNZIONALI PER GLI ANNI 2016-2017-2018

Anno	**Spesa personale di ruolo cessato**	**Facoltà assunzionali se spesa personale/spesa corrente > 25%**	**Facoltà assunzionali se spesa di personale corrente </= 25%**
2016	Euro 32.833,50	25% spesa cessati 2015	100% spesa cessati 2015
2017		25% spesa cessati 2016	25% spesa cessati 2016
2018		25% spesa cessati 2017	25%spesa cessati 2017

Evidenziato che, per quanto riguarda le assunzioni a tempo determinato, l'art. 11, comma 4 bis, del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 114/2014, che ha modificato l'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, dispone che "A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni dello Stato .... possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 50% delle spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009 ..... Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della L. 296 del 27.12.2006, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente";

Visto, in particolare, il principio di diritto espresso dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti nell'adunanza del 29.01.2015 sulla corretta applicazione dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 "Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del citato decreto, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4 bis, del D.L. 90/2014, non si applicano agli

enti in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della L. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009".
Naturalmente, deve comunque essere rispettato il limite di spesa complessivo con riferimento al valore medio del triennio precedente 2011-2012-2013;

Ricordato che:
- nelle more del completamento del procedimento di ricollocazione del personale delle Province e degli Enti di Area vasta, è fatto divieto alle amministrazioni di effettuare assunzioni a tempo indeterminato;
- la capacità assunzionale va destinata prima di tutto ai vincitori di concorso e alla ricollocazione del personale in soprannumero delle Province e degli Enti di Area vasta;
- in base alla circolare ministeriale n. 1/2015 non è consentito bandire procedure di mobilità se non riservate esclusivamente al personale di Enti di Area vasta;

Ritenuto, alla luce della vigente normativa in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato ed in attesa dell'attivazione delle funzioni fondamentali in forma associata, prevedere l'assunzione di una unità di personale a tempo determinato e parziale al fine di sopperire la vacanza dell'Istruttore direttivo amministrativo che è stato collocato a riposo;

Atteso che, sulla base di quanto accertato dal Responsabile dell'Ara Economica Finanziaria e Amministrativa, risulta che questo Comune:
- ha rispettato il patto di stabilità per gli esercizi 2012, 2013 e 2014;
- in base ai dati disponibili, ha rispettato il patto di stabilità anche per l'esercizio 2015 (la relativa certificazione è stata resa il 30 marzo 2016 nel rispetto della scadenza del 31 marzo 2016);
- rispetta l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui all'art. 1, comma 557-quater, della Legge n. 296/2006 e s.m.i.;
- rispetta il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2013/2014/2015;
- rispetta il limite del 50% dell'incidenza della spesa complessiva impegnata per il personale sulla spesa corrente dell'ente;
- rispetta, per le assunzioni a tempo determinato, il limite previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78 del 31.05.2010, convertito con modificazioni nella legge 122 del 30.07.2010, come modificato dall'art. 11, comma 4-bis, del D.L. 90/2014, convertito nella legge 114/2014 (limite del 50% o del 100% per gli enti in regola con l'obbligo di riduzione spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 legge 296/2006);

Evidenziato, inoltre, che:
- è stato approvato il Piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità di cui all'art. 48, comma 1, del D.Lgs. 198/2006, il Piano della performance e il Piano triennale di prevenzione della corruzione;
- è stato costituito il Comitato Unico di Garanzia;
- è stata confermata la vigente dotazione organica;
- è stato verificato che, al momento, non si segnalano situazioni di soprannumero o eccedenze di personale sia in relazione alle esigenze funzionali che alla situazione finanziaria, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, nel testo da ultimo modificato dall'art. 16 della legge n. 183/2011;

Dato atto che per l'anno 2015 il tempo medio dei pagamenti è stato di giorni 6,71 e, pertanto, risulta rispettato il limite di 60 giorni previsto dall'art. 41, comma 2, del D.L. 66/2014, convertito in L. n. 89 del 23.06.2014 in tema di assunzioni di personale a tempo indeterminato;

Preso atto, altresì, della Sentenza n. 272 del 22.12.2015 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 41, comma 2, del D.L. n. 66/2014, convertito in L. n. 89/2014, (blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni che registravano tempi medi nei pagamenti superiori a quelli prescritti dalla normativa);

Acquisito il parere del Revisore dei conti, ai sensi dell'art. 3, comma 120 bis, del D.L. n. 9/2014, convertito in Legge 114/2014;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del T.U.E.L., così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) della Legge n. 213/2012;

Ad unanimità di voti favorevoli, resi in forma palese:

DELIBERA

1) Di riconfermare la vigente dotazione organica e dare atto che, come previsto dall'art. 33, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, nel testo da ultimo modificato dall'art. 16 della Legge 183/2011, non si segnalano situazioni di soprannumero o eccedenze di personale sia in relazione alle esigenze funzionali che alla situazione finanziaria. Pertanto l'ente non deve avviare, nel corso dell'anno 2016, procedure per la dichiarazione di esubero di dipendenti.

2) Di aggiornare, per le motivazioni sopra esposte, il programma triennale del fabbisogno di personale 2016-2018, approvato con deliberazione G.C. n. 86 del 28.12.2015, prevedendo l'assunzione di una unità di personale a tempo determinato (dodici mesi eventualmente prorogabili fino ad un massimo di trentasei mesi) e a tempo parziale (30/36) e più precisamente presso l'Area Economica Finanziaria Amministrativa – Servizio Cultura-Biblioteca – profilo professionale Istruttore direttivo amministrativo - categoria D.

3) Di dare atto che la suddetta scelta organizzativa risponde ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo per garantire il regolare svolgimento del servizio bibliotecario, tenuto conto della vigente normativa in materia di assunzioni a tempo indeterminato e in attesa della piena applicazione delle disposizioni di cui all'art. 14, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito in legge 122/2010 e s.m.i.

4) Di dare atto che, allo stato attuale, il programma triennale del fabbisogno di personale 2016-2018 non prevede assunzioni di personale a tempo indeterminato.

5) Di riservarsi la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze o modifiche del quadro normativo di riferimento.

6) Di demandare ai Responsabili interessati l'adozione degli atti conseguenti la presente deliberazione, previa verifica delle condizioni imposte dalla normativa vigente nel tempo.

7) Di trasmettere copia del presente atto alle Organizzazioni Sindacali, ai sensi dell'art. 7 del CCNL 01.04.1999.

8) Di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito web comunale nella sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione di 1° livello "Personale" – sottosezione di 2° livello "Dotazione organica", ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013.

Quindi, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, con successiva apposita votazione unanime resa in forma palese, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

(fabbisogno personale)

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE .....

IL SEGRETARIO COMUNALE .....

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on-line per quindici giorni consecutivi dal 12 APR. 2016 al 27 APR. 2016 ai sensi del 1° comma dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Chiuro, 12 APR. 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE .....

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione

☒ **è stata dichiarata immediatamente eseguibile**, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

☐ **diverrà esecutiva** dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Chiuro, 12 APR. 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE .....

COMUNE DI CHIURO
Provincia di Sondrio

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE/~~CONSIGLIO COMUNALE~~

N. 22 **DEL** - 4 APR. 2016

OGGETTO: PROGRAMMA DEL FABBISOGNO DI PERSONALE TRIENNIO 2016-2018 - AGGIORNAMENTO A SEGUITO DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA LEGGE N. 208/2015 (L. STABILITÀ 2016)

SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

☒ Si esprime parere **favorevole/~~contrario~~** in merito alla regolarità contabile (Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come integrato dall'art. 3, comma 1, lettera b, del D.L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012)

.....

.....

.....

☐ La spesa di euro _____ è stata prevista all'intervento _____ (cap. _____) gestione competenza/residui del bilancio di previsione 2016 (Art. 153, 5° comma, del D.Lgs. n. 267/2000).

Imp. n. _____ Sub. Imp. n. _____

Il Responsabile dell'Area Economica finanziaria
e Amministrativa
Patrizia Fancoli

Chiuro, - 1 APR. 2016

****

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

☒ Si esprime parere **favorevole/~~contrario~~** in merito alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Chiuro, - 1 APR. 2016

Il Responsabile dell'Area ECON/FIN/AMM.VA

ALLEGATO ALLA DELIBERA G.C.
Nr. 22 del 04.04.2016

Comune di Chiuro

Verbale nr. 3 del 01.04.2016

Provincia di Sondrio

PARERE DEL REVISORE SULLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE FABBISOGNO DEL PERSONALE

Il sottoscritto Marco Varè Revisore unico del comune di Chiuro,

Visto

- la proposta di deliberazione iscritta all'ordine del giorno della Giunta Comunale avente oggetto FABBISOGNO DI PERSONALE E PROGRAMMA DELLE ASSUNZIONI PER IL TRIENNIO 2016 – 2018 AGGIORNAMENTO A SEGUITO DELLE DISPOSIZIONI CONTENTE NELLA L.28.12.2015 N.208

- il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art 49 TUEL

Richiamati

- La delibera di giunta comunale nr.86 del 28.12.2015 relativa all'approvazione del programma di fabbisogno di personale del triennio 2016/2018;
- L'art 1 c.228 della L.208/2015 (legge di stabilità 2016)

Tenuto conto

- Che l'ente non si trova in stato di dissesto finanziario od in condizioni di deficitarietà strutturale
- Ha rispettato gli obiettivi del patto di stabilità interno per gli esercizi 2012-2015
- ha rispettato l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui all'art. 1, comma 557-bis-ter-quater, della legge 296/07
- ha rispettato il limite di spese del personale con riferimento alla media del triennio 2011/2013
- ha rispettato il limite del 50% dell'incidenza della spesa complessiva impegnata per il personale sulla spesa corrente

Esprime

Parere favorevole sulla proposta di deliberazione FABBISOGNO DI PERSONALE E PROGRAMMA DELLE ASSUNZIONI PER IL TRIENNIO 2016 – 2018 AGGIORNAMENTO A SEGUITO DELLE DISPOSIZIONI CONTENTE NELLA L.28.12.2015 N.208

Sondrio, il 01.04.2016

Il Revisore dei conti

Marco Varè

Marco Varè